

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

**N. 197**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa

*(Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, degli articoli 1 e 5 della legge 9 luglio 2015, n. 114, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 17)*


---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 settembre 2020)**

---



*ff*



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XVIII/D94/20

Roma, 18 settembre 2020

*Gra Presidenti*


trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 settembre 2020, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.

*Grazie*

Federico D'Incà

*Federico D'Incà*

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, N. 68, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 GENNAIO 2016, RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 31;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

**E M A N A**  
il seguente decreto legislativo:

**ART. 1**

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. All'articolo 10-*quater*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole "Le imprese di assicurazione o di riassicurazione" sono inserite le seguenti: "e le ultime società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2", e le parole "l'attività svolta, di cui al presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività assicurativa e distributiva svolta";
  - b) al comma 2, lettera b), le parole "dei dipendenti" sono sostituito dalle seguenti: "del personale".
2. All'articolo 10-*quinqüies*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole "dei dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "del personale".
3. L'articolo 106 del decreto legislativo n. 209 del 2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 106. (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa) – 1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, lettera *m-ter*), in materia di contratti



di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, lettera *m-ter*), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.”.

4. All'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 2, lettera e), le parole “di cui alle lettere a), b) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a), b), d), e) e f)”.
5. All'articolo 109-*bis* del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione.”;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresì la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.”.
6. All'articolo 110 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lettera b), dopo le parole “salvo che non sia intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale”;
  - b) al comma 2, le parole “prova valutativa” sono sostituite dalle seguenti: “prova di idoneità”.
7. All'articolo 111 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese”;
  - b) al comma 2, le parole “formazione adeguata ai soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “formazione o un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1”;
  - c) al comma 4, dopo le parole “corsi di formazione” sono inserite le seguenti: “e aggiornamento”.
8. All'articolo 112 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: “5-*bis*. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.”.
9. All'articolo 113 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 è abrogato.
10. All'articolo 114 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:

  - a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;



- b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.”.
11. All'articolo 119-*bis* del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7”, sono sostituite dalle seguenti: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182”;
  - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
“4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.”;
  - c) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniquale volta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.”;
  - d) al comma 7, le parole “l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione” sono sostituite dalle seguenti: “il distributore”.
12. All'articolo 120-*quinquies* del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.”;
  - b) al comma 4, la parola “più” è soppressa;
  - c) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.”.
13. All'articolo 121-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole “Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX” sono sostituite dalle seguenti: “Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo”.
14. All'articolo 121-*septies*, comma 7, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole “le informazioni di cui ai commi 2 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “le informazioni di cui al comma 4”.
15. All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole “la nota informativa” sono sostituite dalle seguenti: “il documento informativo”.
16. All'articolo 134 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: “4-*bis*. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza continuativa di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, relativamente a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, della persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio



assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.”.

17. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 è abrogato.
18. All'articolo 183 del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, le parole “Nell'esecuzione dei contratti le imprese devono” sono sostituite dalle seguenti: “Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono”.
19. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo n. 209 del 2005:  
a) sono inserite le seguenti parole: “Capo II bis -Controversie”;  
b) dopo le parole di cui alla lettera a) è inserito il seguente articolo:  
“Art. 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.  
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.  
3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.  
4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.”;
20. Dopo l'articolo 187.1 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono inserite le seguenti parole:  
“Titolo XIV  
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI  
Capo I  
Disposizioni generali”.
21. Dopo l'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005:  
a) le parole “Capo II-bis Controversie” sono soppresse;  
b) l'articolo 187-ter, è abrogato.
22. Dopo l'articolo 187-ter del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole:  
“Titolo XIV  
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI  
Capo I  
Disposizioni generali”, sono soppresse.
23. All'articolo 310, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o delle relative norme di attuazione;”;



- b) alla lettera c), dopo le parole “delle relative norme di attuazione” sono aggiunte le seguenti: “e delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24”.
24. All’articolo 311-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, dopo le parole “articolo 310, comma 1, lettera a)” sono inserite le seguenti: “e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all’articolo 183”, e le parole “quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità” sono soppresse.
25. All’articolo 324 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
- la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari”;
  - al comma 1, dopo le parole “185-ter,” sono inserite le seguenti: “187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,” e le parole “della distribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività di realizzazione e di distribuzione”;
  - dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell’illecito, anche se cancellati dal Registro.”.
26. All’articolo 324-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
- la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese”;
  - al comma 1, dopo le parole “187,” sono inserite le seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,»; le parole “della distribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività di realizzazione e di distribuzione”; le parole “109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter” sono sostituite dalle seguenti: “109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonché 4-ter e 6”.
27. All’articolo 324-quinquies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole “l’IVASS provvede all’accertamento unitario delle violazioni della stessa indole,», sono inserite le seguenti: “come definita dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689”;
  - al comma 6, le parole “per l’ipotesi in cui l’IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all’articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 324, comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “soggetta all’applicazione di una delle sanzioni di cui all’articolo 324, comma 1”.
28. All’articolo 324-octies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole “all’articolo 324” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5,»;
  - al comma 4, le parole “acquisisce le risultanze istruttorie” sono sostituite dalle seguenti: “, acquisiti i documenti in atti”.
29. All’articolo 324-novies del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole “all’articolo 324-bis e all’articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4)” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4,».
30. All’articolo 325-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.”.
31. All’articolo 325-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 4, le parole “, fatto salvo quanto previsto al comma 1,» sono soppresse e, alla lettera a), dopo le parole “mercati finanziari” è inserita la seguente: “non”.
32. All’articolo 325-quater del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo”;
  - b) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonché comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.”;
  - c) al comma 2, le parole “presente Capo” sono sostituite dalle seguenti: “Capo VI del presente Titolo”.
33. All'articolo 328 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-*quater*.”;
  - b) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
34. All'articolo 335 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-*bis*) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26.”;
  - b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le imprese di cui al comma 1, lettera c-*bis*), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia.”;
  - c) al comma 4, dopo le parole “sulle imprese” sono inserite le seguenti: “nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1”.
35. All'articolo 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- “1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies*, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.”.
36. All'articolo 344-*decies* del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) non applica l'articolo 344-*novies*.”.





## ART. 2

*(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014; n. 162".
2. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni."

## ART. 3

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In attuazione della previsione recata dall'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234<sup>1</sup>, ed in assenza di un diverso termine fissato dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163<sup>2</sup>, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 68 del 2018 (1 luglio 2018), nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla citata legge n. 163 del 2017, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive elencate all'allegato A della citata normativa, tra cui, il provvedimento in oggetto<sup>3</sup> (all. A, punto 3)). A tal proposito, si precisa che la scadenza del termine per l'adozione del provvedimento, originariamente prevista per il 1° luglio 2020, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogata di tre mesi.

1. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa.

L'articolo 5 della legge di delegazione, dispone:

Art. 5. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa

In vigore dal 21 novembre 2017

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97;

b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri:

1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI;

2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;

<sup>1</sup> Recante *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*

<sup>2</sup> Recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017.*

<sup>3</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2018, n. 138, ed entrato in vigore in data 1° luglio 2018.



3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;

c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento;

d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS:

1) collaborino, nell'ambito delle proprie competenze, nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3;

2) provvedano direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti;

e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorità o organismi di vigilanza;

f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento;

g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori;

h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva;

i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

l) disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori;

m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;

n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie



operanti in ambito bancario e finanziario, nonché dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;

o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b), l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri:

1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;

2) introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilità, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri già previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;

3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorità nei settori bancario, creditizio e finanziario:

3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;

4) l'entità delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa è determinata nel seguente modo:

4.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato;

4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni;

4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile;



5) per le violazioni concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, l'entità delle sanzioni amministrative è determinata nel seguente modo:

5.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila;

6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97;

p) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.

## 2. Esito delle consultazioni e contenuto del provvedimento.

Al fine di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 68 del 2018 è stato avviato un primo confronto tecnico con l'IVASS, in esito al quale è stato trasmesso in consultazione il proposto schema di decreto legislativo, sul quale sono state acquisite le necessarie osservazioni e valutazioni da parte delle associazioni di settore che, di seguito si riportano per singolo articolo, evidenziando le ragioni ed i motivi di eventuale non accoglimento.

Si specifica, inoltre, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, è stata richiesta l'esenzione dall'A.I.R. in relazione al ridotto impatto dell'intervento. Infatti, il provvedimento in esame si contraddistingue per la scarsità dei costi di adeguamento attesi in relazione ai singoli destinatari, tenuto conto della loro estensione temporale; per l'esiguo numero dei destinatari dell'intervento, per l'invarianza della spesa pubblica; e, infine, per la limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

In particolare, lo schema di decreto in oggetto è volto ad adeguare le disposizioni di recepimento della direttiva IDD, avvenuta con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, provvedendo alla modifica e alla integrazione del testo al fine di correggerne eventuali refusi e di migliorarne il coordinamento formale. Trattandosi, quindi, di disposizioni finalizzate soltanto ad integrare e correggere il decreto legislativo n. 68 del 2018, alla luce delle medesime norme di delega e delle medesime finalità della Direttiva IDD, gli obiettivi dell'intervento continuano a corrispondere a quelli originariamente fissati dalla novella al Codice. L'intervento normativo non comporta oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad integrare e correggere disposizioni di carattere ordinamentale.

3. Il presente provvedimento apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), relativamente alle materie e alle disposizioni già modificate dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nel rispetto dei principi di delega di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 2017, n.163.

### Articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 10-quater del CAP.

Le modifiche proposte all'articolo 10-quater, CAP, concernono il richiamo alle ultime società controllanti e mira ad allineare la formulazione delle norme sul *whistleblowing* al dettato dell'art. 52-bis del TUB, che include nell'ambito di applicazione anche le società capogruppo. La modifica del riferimento alle norme "di cui al presente Codice", tenuto conto del parziale accoglimento delle



osservazioni fornite dal mercato, serve a precisare il richiamo fatto alle violazioni delle disposizioni che regolano l'attività assicurativa e distributiva svolta dagli operatori del settore.

**Articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 10-quinquies del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 10-quinquies CAP sono finalizzate a superare un evidente rifiuto, la cui sostituzione si rende necessaria per allineare la norma all'articolo 10-quater e alle norme del TUB e del TUF.

**Articolo 1, comma 3, che modifica l'articolo 106 del CAP.**

La modifica proposta all'articolo 106 CAP è stata effettuata per tener conto della rettifica alla direttiva (UE) 2016/97 pubblicata nella GUUE del 5 agosto 2019. La consulenza è menzionata come primo elemento perché logicamente è la prima attività che si pone in essere. Peraltro, la definizione di consulenza è contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. m-ter), del CAP e non è stata oggetto di modifica in quanto completamente aderente alla definizione di consulenza contenuta nell'articolo 2, par. 1, punto 15), della direttiva (UE) 2016/97. Per tale ragione, non sono state accolte le osservazioni contrarie del mercato.

Sebbene nel testo originariamente proposto in consultazione fosse prevista la modifica all'articolo 108, comma 4, del CAP - recante il superamento dell'attuale divieto di esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione, anche a titolo accessorio, di riassicurazione per gli enti pubblici, per gli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti - alla luce delle osservazioni fornite dalle associazioni di agenti e *broker* assicurativi, nonché della non necessità della proposta novella in attuazione della direttiva recepita, si è ritenuto opportuno confermare il testo vigente, demandando ad un successivo approfondimento tecnico la opportunità del superamento degli attuali vincoli posti alla intermediazione da parte di soggetti pubblici (ed espresse eccezioni).

**Articolo 1, commi 4 e 5, che modificano gli articoli 109 e 109-bis del CAP.**

Le modifiche proposte agli articoli 109 e 109-bis CAP riguardano, rispettivamente, l'aggiunta del riferimento agli intermediari di cui alle sezioni E) ed F), a quelli di cui alle sezioni A), B) o D), quali intermediari che possono avvalersi di dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati per l'attività svolta al di fuori dei propri locali da iscrivere nella sezione E. Tali integrazioni si rendono necessarie in conseguenza della novella al CAP di cui all'art. 109-bis (che ha introdotto la sezione F) e di quella di cui all'art. 112, comma 5, che estende la possibilità di non iscrizione (fermo restando il possesso dei requisiti) anche agli addetti all'interno dei locali degli iscritti in E (per i quali invece il CAP previgente richiedeva sempre l'iscrizione sulla base del presupposto che gli stessi comunque operavano fuori dei locali rispetto all'intermediario di primo livello). La nuova impostazione considera infatti rilevante, ai fini dell'obbligo di iscrizione, il luogo in cui gli addetti esercitano l'attività, e non più quello presso il quale opera l'intermediario principale con cui sussiste il rapporto di collaborazione e tende a uniformare il regime di operatività dei collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all'interno dei locali di questi ultimi con quello dei collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F, ai quali si richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ma non l'iscrizione al RUI, in coerenza con le previsioni dell'articolo 3 della IDD e dell'articolo 111, comma 5, del CAP. Il richiamo, da parte del nuovo comma 3 dell'articolo 109-bis all'articolo 119, comma 3, infine, serve a rendere applicabile la disciplina recata dalla norma agli intermediari a titolo accessorio di cui alla sezione F) che si avvalgono di collaboratori (responsabilità per l'attività svolta dai collaboratori).

Sul punto, non sono state accolte le osservazioni contrarie dei *broker* di assicurazione, volte - tra l'altro - ad escludere l'iscrizione (nella medesima sezione) degli intermediari che collaborano con gli iscritti nella sezione E, in quanto è stato verificato (con il supporto di IVASS) che l'attuale



proposta si limita a regolarizzare formalmente la prassi già in uso, e che, per quanto riguarda gli intermediari iscritti nella Sezione F, la loro disciplina si ritrova, invece, nell'art. 109-bis ed in particolare l'applicazione del comma 3 dell'art. 109 è contenuta nell'art. 109-bis comma 4.

**Articolo 1, comma 6, che modifica l'articolo 110 del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 110 CAP rispondono alla necessità di sostituire "prova valutativa" con "prova di idoneità": il testo dell'art. 110 utilizza indifferentemente le espressioni "prova valutativa" e "prova di idoneità" per riferirsi alla prova per l'iscrizione nelle sezioni A) o B) del RUI. Esigenze di chiarezza e uniformità suggeriscono di utilizzare sempre la formula "prova di idoneità" al fine di evitare dubbi interpretativi e garantire la necessaria coerenza terminologica tra CAP e Regolamento IVASS n. 40/2018 sulla Distribuzione. Tanto più ove si consideri che in altri comparti (agenti e mediatori creditizi) due espressioni simili (prova d'esame/prova valutativa) sono utilizzate per individuare due prove differenti. Sono inserite, altresì, nel *corpus* dell'art. 110, comma 1, alla fine della lett. b), le parole "salvo quanto previsto dall'art. 166 codice penale.". Questo perché in caso di soggetto condannato per uno dei reati previsti con sentenza passata in giudicato cui siano stati concessi i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena, la giurisprudenza è nel senso che il requisito di onorabilità non venga meno.

**Articolo 1, comma 7, che modifica l'articolo 111 del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 111 CAP sono finalizzate a meglio adattare la disciplina ivi recata ai dipendenti dell'impresa.

**Articolo 1, comma 8, che modifica l'articolo 112 del CAP.**

La modifica proposta all'articolo 112 CAP mira ad assicurare la coerenza con la formulazione dell'attuale testo dell'art. 109, comma 1-bis.

**Articolo 1, commi 9 e 10, che modificano gli articoli 113 e 114 del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 113 e 114 CAP coordinano il testo con le integrazioni formulate, rispettivamente, all'articolo 324, comma 7-bis, e all'articolo 110.

**Articolo 1, comma 11, che modifica l'articolo 119-bis del CAP.**

**Articolo 1, comma 23, che modifica l'articolo 310 del CAP.**

Le modifiche agli articoli 119-bis, comma 2, e 310, comma 1, lettera b), si rendono necessarie in quanto tutti i precetti dell'art. 182 sono stati ricondotti all'attività "distributiva" e quindi ricompresi nei soli artt. 324 e 324-bis, attraverso la sanzione delle violazioni dell'art. 119-bis. Le modifiche introdotte, ancora, all'articolo 119-bis, commi 4 e 5, si rendono necessarie per chiarire il contenuto dell'articolo. Le modifiche introdotte, invece, al comma 7, apportano una correzione ad una imprecisione frutto di una riproduzione della disciplina sui conflitti prevista dalla Direttiva IDD (art. 28) per gli IBIPs, chiaramente non applicabile agli intermediari a titolo accessorio (non collocano IBIPs) ma che, in sede di recepimento, si è inteso estendere alla generalità del mercato; infatti l'art. 119-bis commi 1 e 6 si applica a tutti i distributori.

**Articolo 1, comma 12, che modifica l'articolo 120-quinquies del CAP.**

Le modifiche introdotte all'articolo 120-quinquies, comma 1, del CAP si rendono necessarie in quanto l'informativa deve essere fornita anche se il pacchetto non può essere venduto separatamente, come peraltro previsto anche in MIFID 2, nonché ad evitare una impropria limitazione dei poteri dell'IVASS (proposta legittimata dalla caratteristica di minima armonizzazione della direttiva IDD e dalla conseguente facoltà, per il legislatore nazionale, di ampliare la portata della disposizione nel caso di necessaria armonizzazione con analogo regolamento vigente nei settori attigui).



La seconda modifica riguarda l'articolo 120-quinquies, comma 5. La norma nel disciplinare i poteri cautelari e interdittivi dell'IVASS sulle vendite abbinate a protezione dei consumatori, fa espresso riferimento soltanto all'ipotesi, prevista dal comma 1, in cui il prodotto assicurativo è venduto insieme a un prodotto o servizio accessorio; sembrerebbe quindi rimanere fuori dall'ambito di intervento dell'IVASS l'altra ipotesi, prevista dal comma 3, in cui è il prodotto assicurativo ad essere accessorio rispetto a un bene o servizio diverso. Se pure l'*incipit* dello stesso comma 5 fa riferimento ai "casi di cui ai commi 1 e 3" richiamando espressamente entrambe le ipotesi, tuttavia nel prosieguo la dizione sembra riferirsi soltanto ad uno dei due casi. In effetti tale problema si riscontra anche al par. 7 dell'art. 24 della Direttiva - concernente i poteri interdittivi delle autorità - che fa riferimento al solo caso in cui è un servizio o un prodotto diverso dall'assicurazione ad essere accessorio e non invece al caso inverso dell'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio, ma si riterrebbe che il tenore letterale della direttiva sia incompleto e che il legislatore europeo volesse, invece, fare riferimento ad entrambe le ipotesi contemplate nei paragrafi 1 e 3 dell'art. 24 della Direttiva. In ogni caso si rammenta che la Direttiva è di minima armonizzazione e pertanto gli Stati sono liberi di introdurre disposizioni più restrittive. Trattandosi di poteri interdittivi, è necessario che le due parti del comma 5 dell'articolo 120-quinquies del CAP contemplino entrambe le ipotesi, al fine di evitare dubbi interpretativi sull'estensione dei poteri dell'IVASS.

**Articolo 1, comma 13, che modifica l'articolo 121-bis del CAP.**

Le modifiche introdotte all'articolo 121-bis CAP sono di mero *drafting*.

**Articolo 1, comma 14, che modifica l'articolo 121-septies del CAP.**

Le modifiche introdotte al 121-septies, comma 7, CAP sono finalizzate a rendere il Codice conforme al disposto dell'art. 30, par. 2; subpar. 3, della Direttiva che prevede che "Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma (...)". Le disposizioni del richiamato "primo comma" - cui si fa riferimento - sono state recepite dal comma 4 dell'articolo 121-septies CAP. Pertanto, va eliminato dal comma 7 dell'art. 121-septies il riferimento al comma 2 (che recepisce, invece, una diversa disposizione e cioè il par. 1 dell'art. 30 della Direttiva) e va lasciato unicamente il riferimento al comma 4.

Sul punto non sono state accolte le osservazioni contrarie del mercato: al riguardo si precisa che i commi 2 e 3 dell'art. 121-septies si riferiscono alla vendita con consulenza (art. 30 direttiva, par.1, sub par. 1) e 2)). Invece i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 121-septies riguardano la vendita senza consulenza e recepiscono il paragrafo 2, commi 1, 2 e 3 dell'art. 30 della direttiva. Le ulteriori proposte dei *broker*, infine, non possono essere accolte poiché attengono ad un diverso ambito della regolamentazione (vendita con consulenza):

**Articolo 1, comma 15, che modifica l'articolo 131 del CAP.**

Le modifiche all'articolo 131 CAP sono finalizzate a sostituire il riferimento alla nota informativa con il documento informativo di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a).

**Articolo 1, comma 16, che modifica l'articolo 134 del CAP.**

Le modifiche all'articolo 134 attengono alla distribuzione di prodotti assicurativi RC auto, introducendo un chiarimento sulla formula di offerta della copertura, che attiene pertanto ai principi di chiarezza e trasparenza nel comportamento con la clientela.

**Articolo 1, comma 17, che modifica l'articolo 182 del CAP.**

Le modifiche all'articolo 182 CAP sono finalizzate, attraverso l'abrogazione del comma 3, a sopprimere la duplicazione di una previsione già inserita all'articolo 119-bis, comma 3.

**Articolo 1, comma 18, che modifica l'articolo 183 del CAP.**





Le modifiche proposte all'articolo 183 CAP mirano a chiarire che le regole di comportamento ivi previste devono essere applicate non solo nella fase di esecuzione del contratto ma anche nelle fasi antecedenti di *design* del prodotto, articolazione delle garanzie, informativa precontrattuale, ossia con riferimento all'offerta.

**Articolo 1, commi 19, 20, 21 e 22, che modificano il Capo II-bis, il Titolo XIV, inseriscono l'articolo 187.1 ed abrogano l'articolo 187-ter del CAP.**

Le modifiche introdotte del correttivo sono finalizzate ad inserire correttamente il CAPO II-bis relativo alle "Controversie" in modo che l'articolo relativo ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sia inserito dopo l'art. 187, numerandolo 187.1. Conseguentemente si rende necessario chiarire che l'articolo generale sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza (art. 187-bis) debba collocarsi nel Titolo XIV e non nel Titolo XIII, sulla base di una errata interpretazione del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 di recepimento della direttiva Solvibilità II. Inoltre, sempre con riferimento al comma 15 del correttivo, si rammenta la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 272/2012) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, n. 28 del 2010 in quanto l'esperimento del procedimento di mediazione era stato concepito come obbligatorio e come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo concernente l'arbitro assicurativo mira a chiarire meglio che la procedura arbitrale è esperibile in alternativa alle procedure di mediazione o di negoziazione assistita al fine di ampliare le possibilità di far ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale, fatta salva la possibilità di esperire ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Le modifiche suggerite sono coerenti con l'emendamento proposto con riferimento all'art. 3 del decreto-legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, in cui si precisa che il ricorso all'arbitro è succedaneo della negoziazione assistita. È prevista, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 187-ter.

Al riguardo, accogliendo in parte le proposte formulate dal mercato, si precisa che in esito alla piena operatività della legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli), concernente le regole assicurative applicabili al settore sanitario, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni che istituiscono il cd. arbitro assicurativo, bisognerà tenere altresì conto – oltre alla mediazione e alla negoziazione assistita – di tutte le forme di risoluzione alternativa delle controversie in ambito assicurativo e quindi, anche della eventuale consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione delle liti ai sensi dell'articolo 696-bis del c.p.c., introdotto per la r.c. sanitaria dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

**Articolo 1, comma 23, che modifica l'articolo 310 del CAP.**

La modifica introdotta all'articolo 310 CAP si rende necessaria per l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'IVASS nel caso in cui il giudice abbia trasmesso copia della sentenza che accerti la mancata formulazione dell'offerta a favore del danneggiato.

**Articolo 1, comma 24, che modifica l'articolo 311-ter del CAP.**

Le modifiche introdotte all'articolo 311-ter CAP consentono di sanzionare con la sanzione alternativa dell'ordine anche le violazioni delle regole di comportamento, nonché a rendere maggiormente percorribile la possibilità di irrogare la sanzione alternativa a quella pecuniaria consistente nell'ordine di porre termine alle violazioni. I presupposti indicati, che si propone di eliminare, rendono la nuova sanzione dell'ordine di difficile e complessa applicazione e condizionano l'utilizzazione di tale sanzione affievolendone la portata innovativa. La modifica proposta renderebbe, inoltre, la sanzione dell'ordine di porre termine alle violazioni analoga, quanto alla possibilità di fare ad essa ricorso, a quella disciplinata dall'art. 324-quater nella materia



riguardante la realizzazione e distribuzione dei prodotti assicurativi, disposizione nella quale non è previsto l'inciso "quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità".

**Articolo 1, comma 25, che modifica l'articolo 324 del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 324 CAP sono, in parte, finalizzate ad allineare il testo alla nuova numerazione dell'articolo 187.1 (la modifica si rende altresì necessaria per prevedere una sanzione nel caso di mancata adesione all'arbitro al pari di quanto previsto dal TUB. Analoga modifica, come di seguito indicato, va fatta nell'art. 324-bis, unitamente ad altri aggiustamenti illustrati nel prosieguo.

Le altre modifiche apportate, ancora, al medesimo articolo, nascono dalla constatazione che l'esercizio del potere sanzionatorio non è impedito dalla circostanza che il soggetto sia cancellato al momento del procedimento. Il procedimento sanzionatorio è assimilabile, sotto il profilo concettuale, al reato proprio cioè a quel reato che può essere commesso solo da chi al momento dell'illecito aveva una certa qualifica (vedi tutti i casi di reati che possono essere commessi da chi riveste una funzione pubblica. Se cessa la funzione la perseguibilità rimane). Il Collegio di Garanzia composto da esperti giuristi ha ripetutamente affermato tale principio tanto è vero che ci sono non pochi esempi di procedimenti avviati addirittura a chi era stato già radiato.

**Articolo 1, comma 26, che modifica l'articolo 324-bis del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 324-bis CAP sono finalizzate ad allineare il testo agli interventi di nuova numerazione, nonché per chiarire che la sanzione si applica anche quando l'intermediario o l'impresa sono ideatori del prodotto e non solo distributori. L'integrazione fatta al medesimo articolo, inoltre, è necessaria per ricomprendere anche la persona fisica nell'ambito della dirigenza dell'impresa che opera in qualità di distributore e per sanzionare le eventuali violazioni di obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari.

**Articolo 1, comma 27, che modifica l'articolo 324-quinquies del CAP.**

La modifica proposta all'articolo 324-quinquies CAP evidenzia per gli intermediari la sanzione applicabile prevista dal comma 1 dell'articolo 324 e valorizza le varie opzioni sanzionatorie (pecuniarie e non) possibili all'atto dell'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti degli intermediari.

**Articolo 1, comma 28, che modifica l'articolo 324-octies del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 324-octies CAP integrano in modo esplicito le competenze istruttorie del Collegio di garanzia con riferimento tanto alla sanzione alternativa dell'ordine di porre termine alle infrazioni quanto alla sanzione dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione della società di intermediazione considerati responsabili. Le ulteriori modifiche, seppur marginali, chiariscono che il Collegio di garanzia, al fine dello svolgimento della fase istruttoria, acquisisce non le risultanze istruttorie ma i documenti del fascicolo del procedimento. Ciò in quanto le risultanze istruttorie sono quelle che emergono dall'attività istruttoria propria del Collegio che valuta gli scritti difensivi e svolge l'audizione degli interessati.

**Articolo 1, comma 29, che modifica l'articolo 324-novies del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 324-novies CAP precisano in maniera esplicita che la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 311-septies si applica anche con riferimento all'ordine di porre termine alle infrazioni previsto dall'art. 324-quater nei confronti delle imprese distributrici.

**Articolo 1, comma 30, che modifica l'articolo 325-bis del CAP.**

L'integrazione proposta all'articolo 325-bis CAP ha la finalità di risolvere i problemi di individuazione del limite massimo edittale parametrato al fatturato per le ipotesi di sanzioni irrogate



nei confronti di società per le quali l'IVASS, pur avendone fatto espressa richiesta, non è messo nelle condizioni di disporre del fatturato stesso. Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, per le imprese di assicurazione e riassicurazione che operano in Italia in regime di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi, sottoposte alla vigilanza dell'Autorità di controllo dello Stato d'origine e quindi non soggette all'invio del bilancio. Il problema si può altresì porre per tutte le società che non hanno sede legale in Italia (rientrano in tale casistica anche le Case madri di imprese extra SEE autorizzate in Italia.).

**Articolo 1, comma 31, che modifica l'articolo 325-ter del CAP.**

L'inserimento proposto all'articolo 325-ter CAP è finalizzato a correggere un refuso evidente nella lettura della norma. Al comma 4 del medesimo articolo, la modifica proposta è diretta ad eliminare un inciso non pertinente in quanto il comma stesso prevede la facoltà di escludere la pubblicazione nelle ipotesi espressamente previste come alternativa rispetto alle opzioni di pubblicazione stabilite dai commi 2 (pubblicazione in forma anonima) e 3 (pubblicazione differita) dello stesso articolo, che a loro volta prevedono forme di pubblicazione alternative alla forma ordinaria disciplinata dal comma 1.

**Articolo 1, comma 32, che modifica l'articolo 325-quater del CAP.**

La modifica proposta all'articolo 325-quater CAP si rende necessaria per chiarire che la sanzione si applica anche quando l'intermediario o l'impresa sono ideatori del prodotto e non solo distributori. Gli inserimenti altresì proposti alla rubrica e al comma 1 del medesimo articolo hanno lo scopo di armonizzarsi con le modifiche proposte riguardo alle rubriche e ai commi 1 degli articoli 324 e 324-bis ove è stato inserito un esplicito riferimento alla realizzazione dei prodotti. L'ulteriore inserimento relativo al Capo VI ivi proposto corregge un evidente refuso determinato dal riferimento al Capo VII che non contiene norme sanzionatorie.

**Articolo 1, comma 33, che modifica l'articolo 328 del CAP.**

Le integrazioni proposte all'articolo 328 CAP si rendono necessarie per assicurare la coerenza con le modifiche apportate all'art. 310 e per estendere la procedura di cui all'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, a tutte le sanzioni di competenza IVASS anche diverse da quelle pecuniarie (es. dalla sanzione sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni e per gli intermediari alle sanzioni ex disciplinari).

**Articolo 1, comma 34, che modifica l'articolo 335 del CAP.**

**Articolo 1, comma 35, che modifica l'articolo 336 del CAP.**

Le modifiche proposte agli articoli 335 e 336 CAP si rendono necessarie per riportare la contribuzione di cui agli articoli 335 e 336 tanto alla copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui soggetti in essi richiamati quanto alle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, commi 1 e 4. Detta contribuzione è quindi estesa alle imprese con sede in altro Stato membro ed agli intermediari con sede o residenza in altro Stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, iscritti rispettivamente negli elenchi in appendice all'albo delle imprese e in quelli annessi al RUI.

**Articolo 1, comma 36, che modifica l'articolo 344-decies del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 344-decies CAP risolvono un precedente refuso in quanto l'articolo 244-decies non esiste.



4. Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

#### **Articolo 2**

Al comma 1, è prevista la sostituzione della rubrica dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

La modifica dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è suggerita per chiarire, in analogia alla modifica apportata all'articolo 187.1, comma 3, i rapporti tra mediazione, negoziazione assistita e ricorso all'Arbitro assicurativo ai fini di una razionalizzazione delle possibili iniziative di tutela esperibili dalla clientela assicurativa quali condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In sostanza, si precisa che dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell'azione giudiziaria.

#### **Articolo 3**

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





TAVOLA DI CONCORDANZA RELATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, N. 68 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 GENNAIO 2016, RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE NOVELLATO	NOTE
CAPO I		
Articolo 1 Paragrafo 1	Art. 107, comma 1	
Paragrafo 2	Art. 107, commi 2 e 3	
Paragrafo 3	Art. 107, comma 4	
Paragrafo 4	Art. 107 comma 5	
Paragrafo 5	Art. 107, comma 7	
Paragrafo 6	Parzialmente coperto dall'articolo 107, comma 1. Art. 208, comma 2 Art. 107-bis	Il paragrafo 6 non necessita di recepimento, già presente nella direttiva IMD e riguardante gli aspetti legati ai servizi di intermediazione connessi con rischi e impegni fuori UE.
Articolo 2 Paragrafo 1, punto 1) e 2)	Art. 106, commi 1 e 1-bis	Il quarto sotto paragrafo del paragrafo 6 è recepito nell'articolo 208 del CAP. La nozione di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva IDD è stata recepita nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 106 del CAP. La modifica tiene conto della rettifica all'articolo 2, paragrafo 2, punti 1 e 2 della direttiva 2016/97 pubblicata nella GUUE del 5 agosto 2019.
Paragrafo 1, punto 3)	Art. 1, comma 1, co-quinquies)	
Paragrafo 1, punto 4)	Art. 1, comma 1, co-septies)	
Paragrafo 1, punto 5)	Art. 1, comma 1, co-sexies)	
Paragrafo 1, punto 6)		Il riferimento è all'impresa di assicurazione che risulta già presente nella lettera t) dell'articolo 1 del CAP e non richiede modifiche.
Paragrafo 1, punto 7)		Il riferimento all'impresa di riassicurazione è già presente nella lettera cc) dell'articolo 1 del CAP e non richiede modifiche.



Paragrafo 1, punto 8)	Art. 1, comma 1, n. 1)	
Paragrafo 1, punto 9)	Art. 1, comma 1, l-bis. 1)	
Paragrafo 1, punto 10)	Art. 1, comma 1, 999)	
Paragrafo 1, punto 11)	Art. 1, comma 1, 999-bis)	
Paragrafo 1, punto 12)		La definizione di succursale con riguardo all'intermediazione ha richiesto l'integrazione della lettera vv) dell'articolo 1 del CAP, anche con i riferimenti più espliciti presenti nel considerando n. 25 (peraltro riferimenti simili a quelli già previsti per le imprese e riportati all'articolo 23.1 bis).
Paragrafo 1, punto 13)		La definizione di stretti legami è già contenuta nel CAP punti 1, 2 3, 4, della lettera ii) delle definizioni di cui all'articolo 1 del CAP.
Paragrafo 1, punto 14)		Il riferimento alla sede principale di attività è stato integrato nella formulazione della lettera ggg) dell'articolo 1 del CAP.
Paragrafo 1, punto 15)	Art. 1, comma 1, m-ter)	
Paragrafo 1, punto 16)		Il riferimento ai grandi riscatti non richiede modifiche al CAP, in quanto già introdotta all'articolo 1, lettera r) del CAP.
Paragrafo 1, punto 17)	Art. 1, comma 1, ss-bis)	
Paragrafo 1, punto 18)	Art. 1, comma 1, vv-quater)	
		E' stata introdotta la definizione di vendita a distanza, presente a livello di regolamentazione attuativa IVASS.
		E' stata introdotta la definizione di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in attuazione dell'articolo 15 della IDD, per garantire coordinamento con l'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Articolo 2 Paragrafo 2	Art. 107, comma 3	
CAPO II		
Articolo 3 Paragrafo 1	Art. 108 Art. 108-bis Art. 109, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter.	La disposizione transitoria legata all'art. 108-bis è nell'articolo 4 del d. lgs. di recepimento IDD (non modifiche al CAP).



Paragrafo 2	Articolo 109, comma 1-ter	Il secondo sotto paragrafo del paragrafo 2 è stato recepito nel comma 1-ter dell'articolo 109 del CAP. L'opzione dell'istituzione di più registri di cui al paragrafo 2, primo sotto paragrafo, non è stata esercitata (vecchia opzione presente anche nella IMD e non fu esercitata neppure all'epoca del recepimento di tale direttiva nel CAP).
Paragrafo 3		L'opzione di cui al paragrafo 2, cui si lega tale paragrafo 3, non è stata esercitata.
Paragrafo 4	Art. 109, comma 4-quater. Art. 108, 108-bis, 109, 109-bis, 110, 111, 112, 113 (Cancellazione), 114 (Reiscrizione)	Per gli aspetti relativi all'accertamento dei requisiti ai fini dell'iscrizione al registro si vedano gli articoli 108, 108-bis (ORIA), 109, 109-bis, 110, 111, 112, 113 (Cancellazione), 114 (Reiscrizione). Le modifiche introdotte rispondono ad esigenze di coordinamento con altre norme dell'ordinamento giuridico italiano.
Paragrafo 5	Art. 109, comma 4-quinquies	
Paragrafo 6	Art. 109, commi 4-sexies, 4-septies, 5, 6 e art. 109-bis	
Paragrafo 7	Art. 109, comma 4-octies	
CAPO III		
Articolo 4	Art. 116, 116-bis, 116-quater	
Articolo 5	Art. 116-septies	
Articolo 6	Art. 116-ter, 116-quinquies	Il comma 4 dell'articolo 116-quinquies recepisce l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva.
Articolo 7 paragrafo 2		
Articolo 7 Paragrafo 1	Art. 116-sexies	
Articolo 8	Art. 116-octies e 116-novies	
Articolo 9	Art. 116-decies, 205-ter	
CAPO IV		
Articolo 10 Paragrafo 1 Paragrafo 2 Paragrafo 3 Paragrafo 4	Art. 108, 109-bis, 109, 109-bis, 110, 111, 112, 113 e 114	Le modifiche introdotte rispondono ad esigenze di coordinamento con le norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.



Paragrafo 5			
Paragrafo 6		Art. 117, 118	
Paragrafo 7			
Paragrafo 8		Art. 114-bis	
Articolo 11		Art. 116-undecies e 27	Il paragrafo 2 dell'articolo 11 non necessita di implementazione specifica (connesso alle finalità di vigilanza perseguite dall'IVASS ai sensi art. 3 CAP). Analoga riflessione valga per il paragrafo 4 per il quale l'IVASS è individuato come autorità competente.
Articolo 12			La disposizione non necessita di implementazione. L'IVASS è l'Autorità di vigilanza riconosciuta a livello nazionale per il settore assicurativo (vedi anche art. 5 CAP). La norma di cui al paragrafo 2 non necessita di implementazione in quanto l'IVASS è conforme alla prescrizione della direttiva (si veda anche legge istitutiva, Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135). La disposizione di cui al paragrafo 3 non necessita di implementazione (si vedano Capi I e II del Titolo I del CAP).
Articolo 13		Art. 205-ter e 10	
Articolo 14		Art. 7	
Articolo 15		Art. 7 e art. 187.1	Il riferimento all'articolo 187-ter è stato sostituito con il riferimento all'articolo 187.1.
Articolo 16		Art. 108, 109	La disposizione non necessita di apportare modifiche al CAP, in quanto la norma si ritiene già coperta dagli articoli 108 e 109 del CAP che consentono l'esercizio della intermediazione/distribuzione mediante i soli soggetti iscritti al RUI.
CAPO V			
Articolo 17		Art. 119-bis, comma 1 e art. 183	Le regole di comportamento per i distributori sono recepite nell'art. 119-bis. Le modifiche all'articolo 183 sono legate alla necessità di applicare detta norma non solo all'impresa di assicurazione, intesa come distributore, ma all'impresa di assicurazione tout court, intesa come provider (in tal modo si coprirebbe non solo la fase di distribuzione del prodotto ma anche la fase di design e articolazione delle garanzie).
Paragrafo 1			



Paragrafo 2		Art. 119-bis, commi 2 e 3.	Le regole sulla pubblicità riferite alle imprese e agli intermediari sono state recepite nell'articolo 119-bis, con richiamo all'applicazione dell'articolo 182 in via integrale. Contestualmente è stato modificato l'articolo 182, abrogando il comma 3 che conteneva la medesima disposizione dell'articolo 119-bis comma 3.
Paragrafo 3		Art. 119-bis, commi 4, 5, 6 e 7	Le disposizioni di cui all'art. 119-bis, commi 4, 5, 6 e 7 recepiscono le norme IDD sui conflitti di interesse per tutti i prodotti estendendo la disciplina più rigorosa prevista dalla IDD solo per i prodotti IBIPs (Artt. 27 e 28 IDD).
Articolo 18		Articolo 120	
Articolo 19		Art. 120-ter	
Paragrafo 1		Art. 120-bis, comma 1	
Paragrafo 2		Art. 120-bis, comma 2	
Paragrafo 3		Art. 120-bis, comma 3	
Paragrafo 4		Art. 120-bis, comma 4	
Paragrafo 5		Art. 120-bis, comma 5	
Articolo 20		Art. 119-ter e art. 183	Le regole dirette ai distributori relative all'acquisizione delle informazioni necessarie a valutare le esigenze del contraente sono state recepite nell'art. 119-ter. Contestualmente è stato modificato l'articolo 183 secondo quanto specificato sopra (si veda articolo 17, par. 1).
Paragrafo 1			
Paragrafo 2			
Paragrafo 3			
Paragrafo 4		Art. 185, commi 1 e 2	
Paragrafo 5		Art. 185, comma 3	
Paragrafo 6		Art. 185, comma 4	
Paragrafo 7		Art. 185-bis, comma 1 e 120, comma 3	
Paragrafo 8		Art. 185-bis, comma 2	
		Art. 185-ter	La norma non recepisce la IDD ma estende norme IPID previste dall'art. 20 della IDD per i prodotti danni anche ai prodotti vita non IBIP.
		Artt. 186 e 187	Gli artt. 186 e 187 non recepiscono la IDD ma sono stati modificati adeguando le disposizioni vigenti all'introduzione della nuova documentazione informativa



Paragrafo 9			La norma non necessita di recepimento nel CAP in quanto disciplina emanazione da parte della EC con il supporto di EIOPA del Regolamento ITS sul formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo danni.
Articolo 21		Art. 120, comma 4	L'opzione sui clienti professionali non è stata esercitata.
Articolo 22 Paragrafo 1		Art. 120, comma 5	L'adozione di disposizioni più rigorose è stata esercitata con l'introduzione dell'art. 119-bis, commi 4, 5, 6 e 7, in cui si estende a tutti i prodotti la disciplina sui conflitti di interesse prevista per gli IBIPs.
Paragrafo 2, sotto paragrafo 1		Art. 119-bis, commi 4,5,6,7	
Paragrafo 2, sotto paragrafo 2			La pubblicazione delle informazioni relative alle modalità di applicazione delle disposizioni nazionali più rigorose avverrà nell'ambito delle norme di interesse generale.
Paragrafo 2, sotto paragrafo 3		Art. 121-septies	L'opzione della consulenza obbligatoria non è esercitata in modo generico ma soltanto per i prodotti IBIPs (l'art. 121-septies demanda ad un Regolamento IVASS la determinazione dei casi in cui l'impresa o l'intermediario devono fornire la consulenza obbligatoria per gli IBIPs - vedi sotto).
Paragrafo 3			Opzione non esercitata
Paragrafo 4			La norma non necessita di recepimento nel CAP in quanto disciplina il potere di EIOPA di garantire che le informazioni sulle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai clienti e ai distributori.
Paragrafo 5			In sede regolamentare di attuazione dell'art. 120, comma 6 del CAP (informazione precontrattuale), verranno approfondite le modalità attuative della norma, di concerto con le autorità competenti per i regimi pensionistici. Sul punto già l'art. 43 del Reg. Isvap n. 5/2006 dispone che il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli iscritti nel registro, nonché agli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari.





Articolo 23 Paragrafo 1	Art. 120-quater, comma 1	
Paragrafo 2	Art. 120-quater, comma 2	
Paragrafo 3	Art. 120-quater, comma 3	
Paragrafo 4	Art. 120-quater, comma 4	
Paragrafo 5	Art. 120-quater, comma 5	
Paragrafo 6	Art. 120-quater, commi 6 e 7	
Paragrafo 7	Art. 121	
Articolo 24 Paragrafo 1	Art. 120-quinquies, comma 1	Le modifiche introdotte all'art. 120-quinquies, comma 1, del CAP si rendono necessarie in quanto l'informativa deve essere fornita anche se il pacchetto non può essere venduto separatamente, come peraltro previsto anche in MIFID 2, nonché al fine di evitare un'impropria limitazione dei poteri dell'IVASS.
Paragrafo 2	Art. 120-quinquies, comma 2	
Paragrafo 3	Art. 120-quinquies, comma 3	
Paragrafo 4		La norma non necessita di recepimento nel CAP in quanto disciplina il potere di EIOPA di elaborare orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando la situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi di cui all'articolo 17 della IDD.
Paragrafo 5	Art. 120-quinquies, comma 6	
Paragrafo 6	Art. 120-quinquies, comma 4	
Paragrafo 7	Art. 120-quinquies, comma 5	
Articolo 25 Paragrafo 1	Art. 30-decies Art. 121-bis	L'articolo 121-bis, comma 1 recepisce l'ultimo sotto paragrafo dell'articolo 25, paragrafo 1; il comma 2 rimanda alle disposizioni regolamentari IVASS le previsioni di dettaglio in coerenza con le disposizioni europee direttamente applicabili. Le restanti disposizioni dell'art. 25, paragrafo 1 sono recepite nell'articolo 30-decies.
Paragrafo 2		La norma non necessita di recepimento nel CAP in quanto disciplina il potere della EC di adottare atti delegati per precisare ulteriormente quanto previsto dall'articolo 25 della direttiva.



Paragrafo 3	Art. 121-bis, comma 2		
Paragrafo 4	Art. 121-ter, comma 1.		
CAPO VI			
Articolo 26	Art. 121-quater		L'articolo è attuato anche attraverso le modifiche del TUF, in particolare art. 25-ter.
Articolo 27	Art. 121-quinquies, comma 1		L'articolo 121-quinquies fa rinvio per i conflitti di interesse IBIP all'articolo 119-bis che ha esteso a tutti i prodotti la disciplina più rigorosa prevista dalla IDD solo per IBIPs.
Paragrafo 1			
Paragrafo 2			
Paragrafo 3	Art. 121-quinquies, comma 2		
Paragrafo 4			
Articolo 29	Art. 121-sexies, commi 1, 2 e 3		L'articolo è attuato anche attraverso le modifiche del TUF, in particolare mediante l'articolo 25-ter.
Paragrafo 1			
Paragrafo 2	Art. 121-sexies, comma 4		
Paragrafo 3	Art. 121-quater, comma 2 Art. 119-ter - comma 3, 4 e 5		
Paragrafo 4			La norma non necessita di recepimento nel CAP in quanto disciplina il potere della EC di adottare atti delegati per determinare i criteri per la valutazione degli incentivi corrisposti o percepiti da un intermediario o impresa di assicurazione nel rispetto dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente (non necessaria implementazione).
Paragrafo 5			Si veda nota esplicativa di cui al punto precedente. La norma riguarda le caratteristiche degli Atti delegati della EC.
Articolo 30	Art. 121-septies, commi 1, 2 e 3		L'articolo è attuato anche attraverso le modifiche del TUF, in particolare art. 25 ter
Paragrafo 1			
Paragrafo 2	Art. 121-septies, commi 4, 5, 6 e 7		Le modifiche introdotte all'articolo 121-septies, comma 7, CAP sono finalizzate a rendere il Codice maggiormente conforme al disposto dell'articolo 30, par. 2, subparagrapho 3, della direttiva, tenuto conto quanto previsto dai commi 4 del medesimo articolo.
Paragrafo 3			Opzione non esercitata
Paragrafo 4			
Paragrafo 5	Art. 121-septies, commi 8, 9, 10, 11 e 12		

Paragrafo 6	Art. 121-septies, comma 13	
Paragrafo 7		
Paragrafo 8		
CAPO VII		
Articolo 31 Paragrafo 1	Art. 325	
Paragrafo 2		Non sono presenti sanzioni penali sulla materia
Paragrafo 3	Art. 307	
Paragrafo 4	Art. 324-septies	
Paragrafo 5	Art. 324-octies	
Paragrafo 6		Non recepito in quanto l'ivass dispone già dei poteri di indagine sulla base della legge istitutiva e del CAP:
Articolo 32 Paragrafo 1 Paragrafo 2	Art. 325-ter	Le modifiche riguardanti il comma 4 sono state apportate per eliminare un inciso non pertinente, in quanto il comma stesso prevede la facoltà di escludere la pubblicazione nelle ipotesi espressamente previste come alternativa rispetto alle opzioni di pubblicazione stabilite dai commi 2 (pubblicazione in forma anonima) e 3 (pubblicazione differita) dello stesso articolo, che a loro volta prevedono forme di pubblicazione alternative alla forma ordinaria disciplinata dal comma 1.
Paragrafo 3	Art. 325-quater	
Articolo 33 Paragrafo 1	Art. 324 Art. 324-bis Art. 324-ter	Gli articoli 324 e 324-bis sono stati inoltre modificati al fine di integrare compiutamente i riferimenti sanzionatori relativamente ai sistemi ADR, di cui all'articolo 187.1 CAP.
Paragrafo 2	Art. 324, commi 5 e 6 Art.324-quater Art. 324-bis, comma 4 Art. 324-septies Art. 325-bis	
Paragrafo 3	Art. 324, commi 5 e 6 e art. 324-bis, comma 4.	
Paragrafo 4	Art. 324 e 324-bis	Le modifiche apportate sono di carattere meramente formale.





Articolo 34	Art. 324-sexies	
Articolo 35	Art. 10-quater e 10-quinquies	Le modifiche testuali non incidono sui riferimenti agli articoli.
Articolo 36	Art. 325-quater	Le modifiche sono state apportate per chiarire che la comunicazione ad EIOPA delle sanzioni applicate riguardano le misure adottate nel confronto di intermediario o impresa, ideatori del prodotto, nonché ai prodotti di investimento assicurativo.
Articolo 37		La protezione dei dati è disciplinata di Regolamento UE n. 2016/679, che è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018.
Articolo 38		Disposizione concernente poteri della EC di emanare atti delegati (non necessita di implementazione)
Articolo 39		Disposizione concernente poteri della EC di esercizio della delega (non necessita di implementazione)
Articolo 40		Art. 3 del d.lgs. di recepimento IDD (non modifiche al CAP)
Articolo 41		Disposizione concernente poteri della EC di riesame e valutazione (non necessita di implementazione)
Articolo 42		Disposizione concernente il termine per il recepimento della IDD (non necessita di implementazione)
Articolo 43		Disposizione concernente la soppressione del Capo III bis della IMD, relativo ai prodotti IBIPs, ora disciplinati dal Capo VI della IDD, recepito nel CAP al nuovo Capo III-ter del Titolo IX (vedi sopra) e relative disposizioni di attuazione.
Articolo 44		Disposizione concernente abrogazione IMD (non necessita di implementazione)
Articolo 45		Disposizione concernente entrata in vigore della IDD (non necessita di implementazione)
Articolo 46		Disposizione concernente i destinatari della IDD (Stati membri) - Non necessita di implementazione
ALLEGATO I		Il recepimento dell'Annex I (Requisiti minimi di conoscenza e competenze professionali) è avvenuto mediante esercizio del potere regolamentare IVASS di cui al Titolo IX del CAP (emanazione del Regolamento 40/2018).

## Relazione tecnico finanziaria

Lo schema di decreto in oggetto non prevede alcuna disposizione di spesa che possa determinare effetti per il bilancio dello Stato, trattandosi solo di disposizioni correttive di norme già introdotte e vagliate con l'approvazione del decreto legislativo n. 68 del 2018, di recepimento della direttiva UE n. 2016/97 (IDD), e non dispone, quindi, l'introduzione di nuovi compiti in capo ad IVASS o ad altre Autorità di vigilanza nazionali, né l'attribuzione di nuovi poteri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, limitandosi a riformulare, in specifici casi, quelli già conferiti dal testo del Codice delle Assicurazioni Private, assicurando una maggiore aderenza alla direttiva IDD e una maggiore chiarezza dell'articolato.

Per tali motivazioni, l'intervento legislativo - nei singoli articoli e nel suo complesso - non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato e per l'erario, non avendo riflessi a carico della finanza pubblica.

In particolare:

**Articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 10-quater del CAP:**

Le modifiche proposte all'articolo 10-quater, comma 1, CAP, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 10-quinquies del CAP:**

Le modifiche proposte all'articolo 10-quinquies CAP sono finalizzate a superare un evidente rifiuto, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 3, che modifica l'articolo 106 del CAP:**

La modifica proposta all'articolo 106 CAP è stata effettuata per tener conto della rettifica alla direttiva (UE) 2016/97 pubblicata nella GUUE del 5 agosto 2019; essa ha, pertanto, carattere ordinamentale non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, commi 4 e 5, che modificano gli articoli 109 e 109-bis del CAP.**

Le modifiche proposte agli articoli 109 e 109-bis del CAP non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 6, che modifica l'articolo 110 del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 110 CAP rispondono alla necessità di sostituire "prova valutativa" con "prova di idoneità": la disposizione non comporta, pertanto, oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 7, che modifica l'articolo 111 del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 111 CAP sono finalizzate a meglio adattare la disciplina ivi recata ai dipendenti dell'impresa: la disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 8, che modifica l'articolo 112 del CAP.**

La modifica proposta all'articolo 112 CAP mira ad assicurare la coerenza con il *wording* dell'attuale testo dell'art. 109 comma 1-bis: la norma non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 1, commi 9 e 10, che modificano gli articoli 113 e 114 del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 113 e 114 CAP coordinano il testo con le integrazioni formulate, rispettivamente, all'articolo 324, comma 7-bis e all'articolo 110: la disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 11, che modifica l'articolo 119-bis del CAP.**

**Articolo 1, comma 23, che modifica l'articolo 310 del CAP.**

Le modifiche agli articoli 119-bis, commi 2, 4 e 5, e 310, comma 1, lettera b) hanno carattere ordinamentale non comportando, dunque, nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

**Articolo 1, comma 12, che modifica l'articolo 120-quinquies del CAP.**

Le modifiche introdotte all'articolo 120-quinquies, comma 1, del CAP si rendono necessarie in quanto l'informativa deve essere fornita anche se il pacchetto non può essere venduto separatamente. La seconda modifica riguarda l'articolo 120-quinquies, comma 5 che disciplina i poteri cautelari ed interdittivi di IVASS e CONSOB, già presenti nel testo del CAP attualmente in vigore: la modifica specifica soltanto che tali poteri spettano anche quando è il prodotto assicurativo ad essere accessorio ad altro bene o servizio, fattispecie già prevista nel comma 5. Ciò garantisce un trattamento uniforme sia nel caso di prodotto assicurativo accessorio ad altro bene o servizio sia nel caso contrario, ribadendo la competenza delle due Autorità nell'ambito di poteri già previsti dalla vigente normativa. La riformulazione dell'articolo non introduce quindi nuovi poteri cui possano essere connessi maggiori oneri da quantificare, in quanto l'intervento emendativo è finalizzato unicamente a rendere più chiara la portata della norma.

**Articolo 1, comma 13, che modifica l'articolo 121-bis del CAP.**

Le modifiche introdotte all'articolo 121-bis CAP sono di mero *drafting*.

**Articolo 1, comma 14, che modifica l'articolo 121-septies del CAP.**

Le modifiche introdotte al 121-septies, comma 7, CAP sono finalizzate a rendere il Codice conforme al disposto dell'art. 30, par. 2, subpar. 3, della Direttiva: la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 15, che modifica l'articolo 131 del CAP.**

Le modifiche all'articolo 131 CAP sono finalizzate a sostituire il riferimento alla nota informativa con il documento informativo di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a).

**Articolo 1, comma 16, che modifica l'articolo 134 del CAP.**

Le modifiche all'articolo 134 attengono alla distribuzione di prodotti assicurativi RC auto, introducendo un chiarimento sulla formula di offerta della copertura: la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 17, che modifica l'articolo 182 del CAP.**

Le modifiche all'articolo 182 CAP sono finalizzate a sopprimere la duplicazione di una previsione già inserita all'articolo 119-bis, comma 3.

**Articolo 1, comma 18, che modifica l'articolo 183 del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 183 CAP mirano a chiarire che le regole di comportamento ivi previste devono essere applicate non solo nella fase di esecuzione del contratto ma anche nelle fasi antecedenti di *design* del prodotto, articolazione delle garanzie, informativa precontrattuale, ossia con riferimento all'offerta: la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





**Articolo 1, commi 19, 20, 21 e 22, che modificano il Capo II-bis, il Titolo XIV, inseriscono l'articolo 187.1 ed abrogano l'articolo 187-ter del CAP.**

Le modifiche introdotte del correttivo sono finalizzate ad inserire correttamente il CAPO II-bis relativo alle "Controversie" in modo che l'articolo relativo ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sia inserito dopo l'art. 187, numerandolo 187.1. Con riguardo alle previsioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie (arbitro assicurativo) di cui all'art. 187-ter (187.1) si rappresenta che la previsione in argomento ha già comportato in sede di recepimento della direttiva IDD il correlato aumento della pianta organica dell'Istituto di 45 unità. A detto sistema aderiscono, in coerenza con le disposizioni già vigenti del Codice delle Assicurazioni private, le imprese e gli intermediari IT e le imprese e gli intermediari UE operanti in stabilimento o in LPS, a meno che in quest'ultimo caso dichiarino l'adesione al sistema ADR del proprio Stato membro.

**Articolo 1, comma 23, che modifica l'articolo 310 del CAP.**

La modifica introdotta all'articolo 310 CAP si rende necessaria per l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'IVASS nel caso in cui il giudice abbia trasmesso copia della sentenza che accerti la mancata formulazione dell'offerta a favore del danneggiato.

**Articolo 1, comma 24, che modifica l'articolo 311-ter del CAP.**

Le modifiche introdotte all'articolo 311-ter CAP consentono di sanzionare con la sanzione alternativa dell'ordine anche le violazioni delle regole di comportamento, nonché a rendere maggiormente percorribile la possibilità di irrogare la sanzione alternativa a quella pecuniaria consistente nell'ordine di porre termine alle violazioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 25, che modifica l'articolo 324 del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 324 CAP sono finalizzate ad allineare il testo alla nuova numerazione dell'articolo 187.1 e per prevedere una sanzione nel caso di mancata adesione all'arbitro al pari di quanto previsto dal TUB. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 26, che modifica l'articolo 324-bis del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 324-bis CAP sono finalizzate ad allineare il testo agli interventi di nuova numerazione, nonché per chiarire che la sanzione si applica anche quando l'intermediario o l'impresa sono ideatori del prodotto e non solo distributori. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 27, che modifica l'articolo 324-quinquies del CAP.**

La modifica proposta all'articolo 324-quinquies CAP, in tema di sanzioni, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 28, che modifica l'articolo 324-octies del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 324-octies CAP specificano le competenze istruttorie del Collegio di garanzia: la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 29, che modifica l'articolo 324-novies del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 324-novies CAP precisano in maniera esplicita che la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 311-septies si applica anche con riferimento all'ordine di porre termine alle infrazioni previsto dall'art. 324-quater nei confronti delle imprese distributrici: la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 1, comma 30, che modifica l'articolo 325-bis del CAP.**

L'integrazione proposta all'articolo 325-bis CAP ha la finalità di risolvere i problemi di individuazione del limite massimo edittale parametrato al fatturato per le ipotesi di sanzioni irrogate nei confronti di società per le quali l'IVASS, pur avendone fatto espressa richiesta, non è messo nelle condizioni di disporre del fatturato stesso. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 31, che modifica l'articolo 325-ter del CAP.**

L'inserimento proposto all'articolo 325-ter CAP è finalizzato a correggere un refuso evidente nella lettura della norma.

**Articolo 1, comma 32, che modifica l'articolo 325-quater del CAP.**

La modifica proposta all'articolo 325-quater CAP si rende necessaria per chiarire che la sanzione si applica anche quando l'intermediario o l'impresa sono ideatori del prodotto e non solo distributori. Gli inserimenti altresì proposti alla rubrica e al comma 1 del medesimo articolo hanno lo scopo di armonizzarsi alle modifiche proposte riguardo alle rubriche e ai commi 1 degli articoli 324 e 324-bis ove è stato inserito un esplicito riferimento alla realizzazione dei prodotti. L'ulteriore inserimento relativo al Capo VI ivi proposto corregge un evidente refuso determinato dal riferimento al Capo VII che non contiene norme sanzionatorie. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 33, che modifica l'articolo 328 del CAP.**

Le integrazioni proposte all'articolo 328 CAP si rendono necessarie per assicurare la coerenza con le modifiche apportate all'art. 310 e per estendere la procedura di cui all'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 a tutte le sanzioni di competenza IVASS anche diverse da quelle pecuniarie. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 34, che modifica l'articolo 335 del CAP.**

**Articolo 1, comma 35, che modifica l'articolo 336 del CAP.**

Le modifiche proposte agli articoli 335 e 336 CAP si rendono necessarie per rapportare la contribuzione di cui agli articoli 335 e 336 tanto alla copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui soggetti in essi richiamati quanto alle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, commi 1 e 4. Detta contribuzione è quindi estesa alle imprese con sede in altro Stato membro ed agli intermediari con sede o residenza in altro Stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, iscritti rispettivamente negli elenchi in appendice all'albo delle imprese e in quelli annessi al RUI, in ragione e in coerenza con la vigilanza sulla condotta di mercato esercitata dall'IVASS su detti operatori europei, in linea con il disegno complessivo del riparto di competenze tra Autorità Home e Host, delineato dal legislatore comunitario e nazionale. La norma non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 36, che modifica l'articolo 344-decies del CAP.**

Le modifiche proposte all'articolo 344-decies CAP risolvono un precedente refuso in quanto l'articolo 244-decies non esiste.

**Articolo 2**

La modifica dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



**Articolo 3**

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

em

NR  
Rapporto Generale dello Stato

16 SET. 2020



Provvedimento: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, N. 68, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 GENNAIO 2016, RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA.

Amministrazione competente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Referente dell'amministrazione competente: DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

## **PARTE I- Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo**

La *Direttiva UE n. 2016/97 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa* (di seguito, IDD) è stata recepita in Italia, in attuazione dell'articolo 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, novellando il Codice delle assicurazioni private, recato dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

In attuazione della previsione recata dall'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in assenza di un diverso termine fissato dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 68 del 2018, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dalla richiamata legge n. 163 del 2017, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati in attuazione delle direttive elencate all'allegato A, della citata normativa, tra cui, il provvedimento in oggetto.

Su proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Amministrazione ha definito un primo schema di decreto legislativo correttivo, trasmesso formalmente alla consultazione delle principali associazioni di settore (industria assicurativa e distributori), le cui osservazioni e valutazioni sono state considerate e vagliate ai fini della stesura del testo definitivo che qui si propone.

Gli obiettivi dell'intervento in parola consistono:

- nel garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97;
- nel rendere più chiara la portata della disciplina, integrando le disposizioni per le quali sono stati riscontrati refusi o incongruenze lessicali;
- nel fornire migliore assetto formale alle disposizioni già introdotte, sistematizzando le diverse parti del Codice delle assicurazioni;
- nel razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza (IVASS e CONSOB), prevedendo anche opportune forme di coordinamento tra le stesse al fine di assicurare la coerenza e l'efficienza del sistema a beneficio degli operatori del settore e dei consumatori finali.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, nonché dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione) e dal decreto legislativo n. 68 del 2018, che con il presente provvedimento si va ad integrare e correggere.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), nonché nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e nei regolamenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, IVASS e CONSOB.

Si richiamano altresì le disposizioni recate dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, nonché la legge n. 689 del 1981.

### **3) Incidenza delle norme sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'intervento incide sul recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa, mediante la novella al decreto legislativo n. 68 del 2018. In particolare, l'intervento introduce una serie di modifiche e integrazioni alla normativa vigente necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento previsto non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

### **5) Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie a statuto speciale nonché degli enti locali**

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

### **6) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali**

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

L'intervento si inserisce nell'ambito proprio della disciplina nazionale statale e non si pone, quindi, alcun problema di possibile rilegificazione.

### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano esistenti progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

### **9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale sulla materia oggetto della proposta di regolazione, né vi è giurisprudenza recente e rilevante in materia.

## **PARTE II. - Contesto normativo europeo e internazionale**

### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento correttivo ed integrativo al decreto legislativo n. 68 del 2018 si pone quale strumento di adeguamento del recepimento della direttiva 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa.

### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non si rilevano procedure di infrazione in materia da parte della Commissione europea.

### **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### **13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

### **14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.

### **15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

## **PARTE III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Sebbene il Capo I del Titolo I del CAP, dedicato alle definizioni e alle classificazioni generali, non sia modificato dall'intervento proposto, quest'ultimo introduce nuove definizioni o modifica quelle preesistenti.

In particolare, il novellato articolo 106 del CAP, nel definire le attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, specifica per entrambe cosa si intende per attività di consulenza rinviando alla definizione di

cui all'articolo 1, lett. m-ter), diversamente dalla previgente disposizione che ometteva una specifica definizione di consulenza. L'integrazione proposta risulta necessaria al fine di garantire una maggior chiarezza e certezza della norma. Con riferimento all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole da parte dell'IVASS (art. 324-quinquies CAP), si richiama espressamente il disposto di cui all'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 che disciplina la reiterazione delle violazioni. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-bis, *si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni*. Detta modifica risulta necessaria al fine di garantire una maggior chiarezza e certezza della norma.

## **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

La verifica dei riferimenti normativi contenuti nel progetto ha rilevato la loro correttezza.

## **3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

È stata adottata la tecnica della novella legislativa integrando e modificando la normativa vigente in materia.

In particolare, sono state novellate le seguenti norme esplicitando per intero il testo della novella: articolo 106 (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), articolo 112, comma 5 bis (Requisiti per l'iscrizione delle società), articolo 114, comma 1 (Reiscrizione), articolo 120-quinquies, comma 5 (Vendita abbinata), articolo 134, comma 4bis (Attestazione sullo stato del rischio), articolo 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie), articolo 336 (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione).

Per tutti gli interventi modificativi e/o integrativi si è provveduto a riportare sia il testo novellato che il testo della novella.

## **4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non si rilevano abrogazioni implicite di norme.

Di seguito l'elenco delle norme abrogative espresse contenute nell'intervento:

- articolo 1, punto 9: all'articolo 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (...), il comma 3 è abrogato;
- articolo 1, punto 17: all'articolo 182 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il comma 3 è abrogato;
- articolo 1, punto 21: dopo l'articolo 187-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono abrogate le parole: "Capo II-bis Controversie";
- articolo 1, punto 22: l'articolo 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è abrogato;
- articolo 1, punto 23: dopo l'articolo 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono altresì abrogate le parole: "Titolo XIV  
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI  
Capo I  
Disposizioni generali"

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Attualmente non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Sono previsti specifici provvedimenti, corrispondenti a quelli già indicati dall'originario decreto legislativo n. 68 del 2018. Di seguito un elenco dei provvedimenti attuativi complessivamente previsti:

- l'articolo 1 punto 5 modifica il comma 2 dell'articolo 109 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo che "ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, **adeguate cognizioni e capacità professionali individuate ed accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS**, con il quale sono altresì disciplinati **gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione.**"
- l'articolo 1, punto 8, modifica il comma 5bis dell'articolo 112 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo che "ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati **requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.**"
- l'articolo 1, punto 19, prevede l'inserimento dell'articolo 187.1 che disciplina il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il comma 2 del predetto articolo dispone che con **decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS**, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.





*Ministero dello Sviluppo Economico*  
UFFICIO LEGISLATIVO

Al Capo del Dipartimento per  
gli affari giuridici e legislativi della  
Presidenza del Consiglio dei ministri

e, p.c.,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari europei  
Ufficio legislativo

All'Ufficio di Gabinetto  
SEDE

Trasmessa tramite PEC

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa – Richiesta esenzione AIR.

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, si richiede, ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR.

In linea generale, il provvedimento si contraddistingue per:

- a) la scarsità dei costi di adeguamento attesi in relazione ai singoli destinatari, tenuto conto della loro estensione temporale;
- b) l'esiguo numero dei destinatari dell'intervento;
- c) l'invarianza della spesa pubblica;
- d) la limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

In particolare, lo schema di decreto in oggetto è volto ad adeguare le disposizioni di recepimento della direttiva IDD, avvenuta con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, provvedendo alla modifica e alla integrazione del testo al fine di correggerne eventuali refusi e di migliorarne il coordinamento formale.

Trattandosi, quindi, di disposizioni volte ad integrare e correggere il decreto legislativo n. 68 del 2018, alla luce delle medesime norme di delega e delle medesime finalità della Direttiva IDD, gli obiettivi dell'intervento continuano a corrispondere a quelli



originariamente fissati dalla novella al Codice, che qui vengono soltanto più chiaramente coordinati e corretti da eventuali errori e refusi.

L'intervento normativo non comporta oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad integrare e correggere disposizioni di carattere ordinamentale.

In considerazione, dunque, del numero esiguo dei destinatari dell'intervento, della scarsa entità dei costi di adeguamento per i destinatari, dell'importo nullo delle risorse pubbliche da impiegare, nonché della limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato, si richiede per l'intervento normativo in esame l'esenzione dall'AIR.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

*Avv. Enrico Esposito*

**ENRICO ESPOSITO**

ENRICO ESPOSITO  
07 lug 2020 11:39

VISTO

Il Capo Dipartimento 28 LUG. 2020

per gli affari giuridici e legislativi